

Guida sintetica sull'utilizzo a fini didattici di materiali protetti dal diritto d'autore

Lo scopo del presente documento è offrire alcune prime indicazioni utili in materia di diritto d'autore così come disciplinato in ambito nazionale dalla L. 633/1941. Quanto qui riportato costituisce un supporto per l'analisi della disciplina vigente. Le indicazioni di seguito riportate hanno l'obiettivo di introdurre i concetti chiave in materia e di costituire uno strumento di orientamento al fine di consentire ai docenti di meglio valutare la possibilità di utilizzare opere o parti di opere protette dal diritto d'autore nella realizzazione dei propri materiali didattici.

Saranno a tale fine analizzate in particolare le ipotesi in cui la normativa vigente consente le cosiddette libere utilizzazioni, cioè casi in cui materiali protetti dal diritto d'autore possono essere legittimamente utilizzati senza necessità di richiedere la relativa autorizzazione ai titolari dei diritti.

Infine saranno evidenziate le condizioni in base alle quali è possibile incorporare a fini didattici materiali in formato elettronico disponibili nelle collezioni dell'Ateneo (banche di dati, riviste elettroniche, ecc.) in ulteriori materiali elaborati dal docente stesso e destinati ai propri studenti, attività soggetta a vincoli e limitazioni previsti nei relativi abbonamenti e licenze sottoscritte dall'Ateneo di Bologna.

SOMMARIO

1. Il diritto d'autore: le opere dell'ingegno e la loro disciplina.	1
2. I diritti di utilizzazione economica.....	2
3. I diritti morali.....	4
4. I diritti connessi.....	4
5. Le misure tecnologiche a protezione del diritto d'autore.....	5
6. Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore (cc.dd. libere utilizzazioni).....	5
7. Il regime delle cc.dd. libere utilizzazioni per le opere protette da misure tecnologiche e/o messe a disposizione on-line.	7
8. La disciplina giuridica della banca di dati.	8
9. Il sito Internet come opera dell'ingegno.	9
10. Linking, deep linking, framing.	10
11. Sanzioni civili e penali.....	11
12. Realizzazione e/o distribuzione di materiali didattici.	11
13. L'utilizzo dei materiali in formato elettronico presenti nelle collezioni dell'Ateneo di Bologna	12

1. Il diritto d'autore: le opere dell'ingegno e la loro disciplina.

In via generale può dirsi che **il frutto creativo e originale dell'attività intellettuale** è tutelato come **opera dell'ingegno**.

Dell'opera dell'ingegno il diritto d'autore tutela esclusivamente **la forma espressiva** e **non le idee** dell'autore riversate nell'opera stessa.

La semplice creazione di un'opera, senza la necessità di alcuna formalità, **costituisce titolo per l'acquisizione del diritto d'autore** nel suo duplice contenuto rappresentato dai diritti di utilizzazione economica (diritti a contenuto patrimoniale) e dai diritti morali.

Salve specifiche ipotesi di cui si dirà, **ogni atto al quale è sottoposta l'opera dovrà essere autorizzato dal suo autore**.

Sotto il profilo pratico occorre perciò che il soggetto che intende utilizzare l'opera o una sua porzione:

- analizzi specificatamente l'uso che intende farne (ad esempio riprodurla, digitalizzarla, tradurla, trasmetterla via rete telematica ecc.);
- acquisisca l'autorizzazione dell'autore in ordine a ciascuna modalità di utilizzazione dell'opera.

Affinché la creazione intellettuale sia riconosciuta e tutelata dal diritto d'autore è necessaria la sua estrinsecazione nel mondo materiale: l'idea creativa, fin tanto che rimane astratta, non è protetta.

La forma e il modo di esteriorizzazione della creazione possono essere i più diversi e avvenire in qualsiasi modo e forma, anche a prescindere dalla sua fissazione su un supporto materiale: anche una lezione orale è un'opera dell'ingegno ed ecco perché è illecito (sotto il profilo del diritto d'autore e salve le ipotesi di libera utilizzazione) la sua registrazione non autorizzata.

Non qualunque espressione intellettuale è ritenuta meritevole di tutela come opera dell'ingegno, bensì solo quella **creativa ed originale**.

Il concetto giuridico di creatività sussiste quando è possibile riscontrare un'individuale e personale espressione dell'idea.

Il requisito dell'originalità è richiesto al fine di tutelare la prima creazione, escludendo dalla tutela tutte quelle successivamente realizzate sfruttando in modo parassitario la precedente opera intellettuale.

La disciplina normativa del diritto d'autore è sostanzialmente contenuta nella L. 22 aprile 1941, n. 633 di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, il cui testo originario è stato più volte oggetto di modifiche e integrazioni nel corso del tempo.

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono protette.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Oltre alle opere create dal nulla, la normativa protegge anche **le opere cosiddette derivate**.

L'opera derivata è caratterizzata da un contenuto parzialmente non originale, rappresentato tipicamente da un'opera dell'ingegno preesistente dalla quale ha preso spunto una successiva elaborazione: ai fini della sua tutela come opera dell'ingegno, al contenuto preesistente deve essere affiancata una porzione, seppure minima, originale, ovvero il contenuto nel suo complesso deve essere strutturato in modo originale (ad esempio si è trasformata l'opera originaria in altra forma letteraria o artistica, si è tradotta l'opera in altra lingua, ecc.).

La titolarità dell'opera (e dei relativi diritti) può essere attribuita a **uno o più soggetti** a seconda che un unico soggetto crei l'opera o viceversa che alla creazione collaborino più individui.

Si noti che ha volte i diritti di sfruttamento economico o alcuni specifici diritti sono riconosciuti in capo a soggetti che, pur non intervenendo propriamente nell'attività creativa, contribuiscono in particolare "finanziando" la creazione: ad esempio in merito alle riviste e giornali i diritti spettano all'editore, nell'opera cinematografica i diritti di sfruttamento spettano al produttore, ecc.

L'attività creativa posta in essere da più autori può dare origine a un'opera in comunione qualora i singoli contributi siano inscindibili e indistinguibili nell'opera finale ed allora il diritto d'autore apparterrà a tutti i coautori secondo parti che si presumono uguali.

Laddove l'attività prestata dai singoli autori può, viceversa, diversificarsi a seconda dell'importanza delle singole porzioni rispetto al progetto finale o al ruolo assunto da determinati soggetti nella fase di direzione e organizzazione del lavoro creativo, si ha un'opera collettiva.

Nell'opera collettiva è considerato autore della stessa chi ne organizza e dirige la creazione: egli vanterà il diritto d'autore relativamente all'idea e alla realizzazione dell'attività organizzatrice e dunque all'opera nel suo complesso, mentre i creatori dei singoli contributi conservano i propri diritti sugli stessi.

2. I diritti di utilizzazione economica.

I diritti di utilizzazione economica si articolano in una serie di privative che hanno in comune i caratteri della esclusività, in quanto spettanti solo all'autore.

Essi si risolvono **nel diritto esclusivo dell'autore di trarre dall'opera ogni possibile utilità economica**.

La cessione di una delle privative economiche dell'autore non comporta la cessione di un'altra, essendo i vari diritti indipendenti fra loro: tutto quanto non sia espressamente ceduto o concesso resta pertanto nell'esclusiva disponibilità dell'autore.

Così, l'aver acquistato legittimamente una copia di un libro non autorizza a riprodurlo in formato digitale o a farne la traduzione in un'altra lingua.

Le principali facoltà di utilizzazione economica sono indicate negli articoli da 12 a 19 della L. 633/1941 e consistono:

- nel **diritto di pubblicazione**;
- nel **diritto di riproduzione**, cioè la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma;
- nel **diritto di trascrivere**, che ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodurla;
- nel **diritto di rappresentazione**, recitazione ed esecuzione in pubblico, comunque effettuate, gratuitamente o a pagamento;
- nel **diritto di comunicazione al pubblico** su filo o senza filo dell'opera attraverso l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza; comprende, altresì, la **messa a disposizione del pubblico** dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (come ad esempio via Internet);
- nel **diritto di distribuzione**, cioè nella messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa;
- nel **diritto di traduzione** di un'opera, che ha ad oggetto qualunque forma di modificazione, elaborazione o di trasformazione;
- nel **diritto di elaborazione**;
- nel **diritto di concedere in noleggio o prestito**;
- nel **diritto di registrare** l'opera su apparecchi meccanici.

Si noti come la normativa stabilisca a favore degli autori **lo specifico (ed indipendente) diritto di autorizzare o meno la comunicazione al pubblico, compresa quella on demand** (ossia su richiesta dell'utente, come avviene tipicamente in Internet). Affinché un contenuto (ad esempio un testo) possa allora essere **legittimamente immesso in un sito web** occorre che l'autore abbia espressamente autorizzato sia la riproduzione digitale sia la comunicazione al pubblico on demand.

Sempre relativamente ai diritti di utilizzazione economica, disposizioni specifiche sono dedicate ad alcuni tipi di opere dell'ingegno, tra cui riviste e giornali, opere cinematografiche, programmi per elaboratori, banche di dati.

Tutti i diritti esclusivi facenti capo all'autore sopra citati hanno per oggetto l'opera **nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti**.

Salvi i casi di libera utilizzazione, di cui si dirà nel prosieguo, anche l'uso di solo alcune parti di un'opera deve essere autorizzata dall'autore e ciò vale per qualsiasi genere di opera: un testo letterario, una banca di dati, un'opera fotografica, ecc.

La durata della protezione delle privative economiche è in via generale fissata in tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Il suddetto termine è soggetto ad alcune specifiche eccezioni.

Alla scadenza, l'opera diviene di **"pubblico dominio"** e, nel solo rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell'autore, può essere **liberamente utilizzata**.

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (oltre che per atto tra vivi, anche *mortis causa*).

In materia è importante ricordare che la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione così come la costituzione di diritti di godimento (ad esempio licenze ed autorizzazioni all'uso) devono essere **provate per iscritto**.

Ciò significa che il trasferimento della privativa può avvenire anche con atto avente forma orale, ma in caso di contestazione è l'avente causa (colui che afferma di aver acquisito la relativa privativa) a doverne provare l'avvenuto trasferimento e la prova dell'avvenuto trasferimento può essere data solo con atto avente forma scritta.

3. I diritti morali.

Accanto e indipendentemente dalla titolarità dei diritti di utilizzazione economica, l'autore gode del diritto morale sull'opera realizzata.

Il diritto morale è posto a presidio della personalità dell'autore ed è **irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile**.

All'autore, in particolare, sono riconosciuti:

- il diritto alla paternità dell'opera;
- il diritto all'integrità dell'opera;
- il diritto di inedito;
- il diritto di ripensamento o di ritrattazione (esercitabile solo a determinate condizioni).

Il **diritto alla paternità** dell'opera obbliga l'utilizzatore dell'opera a riportare sempre, qualunque sia l'uso che dell'opera si faccia, il nome del relativo autore. L'indicazione deve riguardare tutti gli autori che hanno concorso alla realizzazione dell'opera nonché gli eventuali titolari dei diritti sui contenuti incorporati.

Il **diritto all'integrità** dell'opera consiste nel diritto dell'autore di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera e ogni altro atto a danno della stessa che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Si tenga conto che anche una scelta degli standard tecnici per la fruizione può divenire rilevante ai fini della valutazione della modificazione dell'opera: si pensi, ad esempio, al caso di un'opera che contenga la riproduzione digitale di alcune fotografie. Potrebbe accadere che gli standard tecnologici utilizzati determinino una fruizione scadente delle immagini, con la conseguenza che il fotografo potrebbe lamentare una lesione al proprio diritto morale.

Il **diritto di inedito**, cioè di opporsi alla prima pubblicazione dell'opera (l'esistenza di tale diritto è tuttavia controversa).

Il **diritto di ripensamento o ritrattazione** consente all'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, il ritiro dell'opera dal commercio, salvo l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti sull'opera medesima.

In base alle disposizioni vigenti in ambito nazionale, il diritto morale sussiste in capo all'autore per **l'intera durata della sua vita ed è esercitabile senza limite di tempo anche dagli eredi**.

4. I diritti connessi.

A fianco dei diritti patrimoniali sopra descritti, in relazione ad alcuni generi di opere o a particolari soggetti, la legge sul diritto d'autore riconosce un'ulteriore serie di privative aventi un contenuto patrimoniale: trattasi dei cc.dd. diritti connessi.

I diritti connessi sono eterogenei fra loro. Essi spettano a soggetti della c.d. impresa culturale (artisti/esecutori, produttori, ecc.) oppure a coloro che realizzano opere ritenute prive del carattere creativo necessario per assurgere a vere e proprie opere dell'ingegno.

Sono titolari, fra gli altri, di alcuni diritti connessi o assimilati:

- il fotografo di semplici fotografie;
- il costituente di una banca di dati;
- il produttore di dischi fonografici;
- l'autore di progetti di lavori di ingegneria;
- l'autore di bozzetti di scene teatrali;
- gli attori interpreti o esecutori;
- i soggetti che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva;

- i produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

Fra i diritti connessi, si ricordano qui i diritti sulle **edizioni critiche e scientifiche**. **Al soggetto che pubblica edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica. La durata di questi diritti è di vent'anni a partire dalla prima lecita pubblicazione.**

5. Le misure tecnologiche a protezione del diritto d'autore.

Il nuovo contesto tecnologico ha imposto che alle norme giuridiche di protezione delle opere dell'ingegno fossero affiancati validi strumenti di tutela di tipo tecnico-informatico.

Tale esigenza ha trovato riscontro nella normativa di settore più recente con l'introduzione di una specifica disciplina proprio in materia di tutela delle **misure tecnologiche di protezione** e delle **informazioni sul regime dei diritti**.

In base a tali disposizioni i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi sono oggi espressamente legittimati ad apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione.

Per **misure tecnologiche di protezione** si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (normalmente trattasi di misure antiaccesso e/o anticopia, come ad esempio una password per accedere ai contenuti di un'opera registrata su un cd-rom).

I titolari di diritti sulle opere dell'ingegno o sul materiale protetto hanno altresì la facoltà di inserirvi **informazioni elettroniche sul regime dei diritti** e possono farle apparire nella loro comunicazione al pubblico.

Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali.

Corrispondentemente a tali facoltà, riservate ai titolari dei diritti, **sono state introdotte specifiche sanzioni penali ed amministrative a salvaguardia di dette misure tecnologiche e delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti** (contro la loro elusione, rimozione, alterazione, ecc.).

Laddove un'opera sia protetta da una misura tecnologica, questa dovrà essere comunque rimossa dal titolare dei diritti:

- per consentire l'utilizzo di detta opera o materiale protetto,
- dietro richiesta dell'autorità competente,
- per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

6. Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore (cosiddette libere utilizzazioni).

Come detto, nell'ambito delle opere dell'ingegno vige il principio del necessario consenso dell'autore a qualunque forma di sfruttamento o godimento della sua opera.

In alcuni casi, tuttavia, l'utilizzazione dell'opera non soggiace al consenso dell'autore, ma può risultare libera: sono le ipotesi tradizionalmente indicate appunto con il termine "libere utilizzazioni".

Tali ipotesi sono **tassativamente previste** dalla normativa vigente.

In particolare, sono libere, in quanto non necessitano del previo consenso dell'autore:

a) la riproduzione o comunicazione al pubblico **in riviste o giornali** degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato;

- b) la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato;
- c) la riproduzione o comunicazione al pubblico dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, **nelle riviste o nei giornali** anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto;
- d) la riproduzione di opere o brani di opere a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore;
- e) **la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano** o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico;
- f) **la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico** o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, **effettuata dai predetti organismi per i propri servizi**, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto;
- g) fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, **la riproduzione per uso personale, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico**, escluse le pagine di pubblicità, di opere dell'ingegno effettuata mediante **fotocopia**, xerocopia o sistema analogo;
- h) gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali;
- i) il **prestito** eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale. Tale eccezione ha ad oggetto esclusivamente:
- gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini;
- j) la riproduzione in un unico esemplare, per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici;
- k) **il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.** Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. **Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.**
Si noti come la possibilità di fare **una citazione non possa concretarsi nella riproduzione integrale dell'opera citata**: dunque non sarà citabile, ad esempio, un'opera fotografica oppure un'opera letteraria breve o brevissima.
Una norma di recente introduzione consente oggi anche la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o

scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. I limiti al suddetto uso didattico o scientifico saranno definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

l) ai portatori di particolari **handicap**, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap;

m) **la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico**, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza;

n) **la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale**, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche poste a tutela dell'opera dal legittimo titolare dei diritti di sfruttamento. La libera riproduzione di cui alla presente lettera non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

Resta comunque vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai punti e), f), g) e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Le eccezioni e limitazioni sopra citate si applicano non solo al diritto d'autore, ma anche ai diritti connessi.

I casi di c.d. libera utilizzazione attengono **esclusivamente alla sfera patrimoniale del diritto d'autore (diritti patrimoniali e connessi)**: la tutela dei diritti a difesa della personalità (**diritto morale**) può esercitarsi in ogni tempo anche se l'opera è stata impiegata nei modi consentiti dalle norme in materia di libera utilizzazione.

Qualora sussistano ipotesi di libera utilizzazione occorre ricordare **l'obbligo di corretta e completa indicazione della fonte**.

Così, nella citazione di un testo, ad esempio, andranno indicati:

- il nome dell'autore;
- il titolo dell'opera dalla quale la porzione è tratta;
- il luogo e la data di edizione dell'opera;
- l'editore;
- l'eventuale traduttore.

Si segnala come **i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche**, sia italiane che straniere, non siano oggetto di protezione e possano quindi essere sempre liberamente utilizzati.

7. Il regime delle cosiddette libere utilizzazioni per le opere protette da misure tecnologiche e/o messe a disposizione on-line.

Alle opere protette con misure tecnologiche e/o messe a disposizione on-line è dedicata una disciplina sulle libere utilizzazioni diversa rispetto alle opere tradizionali.

Quando **un'opera sia protetta da una misura tecnologica di protezione** per consentire l'esercizio delle libere utilizzazioni sopra ricordate i titolari dei diritti **non sono tenuti a rimuovere la misura di sicurezza**, bensì ad adottare semplicemente delle **"idonee soluzioni"** e ciò sempre che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle relative disposizioni, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

Tali idonee soluzioni possono essere individuate anche grazie alla stipula di appositi accordi tra le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari e dei titolari dei diritti; in mancanza di accordo, ciascuna delle parti

potrà rivolgersi al comitato consultivo permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione.

Si noti, però, come i titolari dei diritti non siano tenuti a quanto indicato nel precedente paragrafo in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione in rete, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali (come tipicamente avviene per le banche di dati on-line e le riviste in formato elettronico, per cui si sottoscrive un apposito abbonamento).

Così come quando l'opera è rappresentata da fonogrammi o videogrammi la circostanza che questa sia protetta da misure tecnologiche esclude la possibilità, se l'opera è messa a disposizione in rete, di effettuare una copia privata dell'opera.

Le disposizioni appena riportate hanno una rilevante ricaduta pratica.

Nel caso dell'adozione di una misura tecnologica di protezione, l'operatività delle libere utilizzazioni viene fundamentalmente rimessa agli accordi fra titolari dei diritti e beneficiari delle eccezioni, per altro dietro pagamento di un equo compenso laddove previsto.

Nell'ipotesi in cui l'opera tecnologicamente protetta sia altresì messa a disposizione on-line, salvo un accordo fra titolare dei diritti e beneficiario, le possibilità di una qualunque utilizzazione libera vengono sostanzialmente meno.

Gli accorgimenti tecnici atti a impedire un utilizzo indesiderato dell'opera dell'ingegno presente su un sito web (ad esempio, sistemi anti-copiatura realizzati attraverso una modifica delle funzionalità del browser, chiavi di accesso ai contenuti, ecc.), nonché l'accesso ai materiali laddove soggetto all'accettazione di condizioni contrattuali (anche a titolo non oneroso, quali ad esempio la registrazione dell'utente al sito, pratica assai diffusa), potranno allora costituire una effettiva barriera all'operatività dei casi di libera utilizzazione.

Infine, una specifica disposizione precisa che le eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente (ad esempio via rete telematica), indipendentemente dall'eventuale adozione di una misura tecnologica di protezione, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Tale principio costituisce dunque un ulteriore limite di ordine generale per qualunque utilizzazione libera dell'opera dell'ingegno nell'ambito di Internet.

8. La disciplina giuridica della banca di dati.

Per banche di dati si intendono le "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

La definizione comprende sia le banche di dati cartacee, sia quelle elettroniche, cioè consultabili attraverso un elaboratore.

Sono protette dal diritto d'autore "le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

La tutela ha ad oggetto la forma espressiva (cioè la struttura) della banca di dati in quanto creazione intellettuale dell'autore "per la scelta o la disposizione del materiale" e non si estende invece al contenuto delle banche di dati, lasciando impregiudicati i diritti eventualmente esistenti sullo stesso.

La tutela accordata alla banca di dati non si applica altresì ai "programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici".

A fianco del tradizionale diritto d'autore a tutela della forma espressiva della banca di dati è stato previsto anche un "**diritto del costitutore**" a protezione dell'investimento rilevante necessario per realizzare, verificare

o presentare la banca di dati, diritto indipendente e parallelo all'eventuale diritto d'autore esistente sulla banca di dati (e quindi totalmente svincolato dalla sussistenza dei requisiti di creatività e originalità sopra richiamati).

Il diritto del costituente è volto a salvaguardare **il contenuto della banca di dati**, laddove la costituzione, verifica o presentazione della banca di dati abbia richiesto al suo costituente (cioè al soggetto che effettua gli investimenti necessari a tali fini) un rilevante impegno di mezzi finanziari, di tempo o lavoro.

Al costituente spetta il diritto (di cui può liberamente disporre) di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca di dati.

Il tutto indipendentemente dalla eventualità che la banca di dati sia oggetto di tutela anche a norma del diritto d'autore e senza che vengano meno i diritti esistenti sul contenuto stesso della banca di dati o su parti di esso.

Il concetto di "estrazione" viene definito come il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

Per "reimpiego", invece, si intende ogni forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

In via generale, è poi stabilito anche che non sono consentite le operazioni di estrazione o reimpiego "ripetute e sistematiche" di parti non sostanziali del contenuto, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente.

Relativamente alla durata, il diritto esclusivo del costituente dura 15 anni dal momento del completamento della banca di dati o dalla data della prima messa a disposizione del pubblico.

Nel caso in cui vengano apportate al contenuto della banca di dati (prima dello spirare del suddetto termine) modifiche o integrazioni sostanziali, cioè che comportino nuovi rilevanti investimenti, un autonomo termine di protezione (ulteriori 15 anni) decorrerà nuovamente a partire dal completamento della banca di dati "modificata" o dalla sua messa a disposizione del pubblico.

Non sono soggette ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti su una banca di dati:

- **l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché si indichi la fonte e l'operazione non comporti la riproduzione permanente del contenuto;**

- l'impiego della banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

- **per l'utente legittimo, la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma della banca di dati;**

- per l'utente legittimo, qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca di dati, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, nonché qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di traduzione, di adattamento, di una diversa disposizione e di ogni altra modifica, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego.

L'utente autorizzato a utilizzare solo una parte della banca di dati può porre in essere le attività sopra indicate in riferimento esclusivamente alla porzione di banca di dati per la quale ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'autore e del costituente.

Si noti come le disposizioni che prevedono tali possibilità di utilizzare liberamente la banca di dati in via generale "non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati".

9. Il sito Internet come opera dell'ingegno.

Anche i siti web, nel caso presentino caratteristiche di originalità e creatività adeguate, possono essere qualificati come vere e proprie opere dell'ingegno: se così è, come pare emergere anche dalle più recenti

pronunce della giurisprudenza, al sito dovranno applicarsi le disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore.

I requisiti di originalità e creatività potranno riscontrarsi tanto nel caso in cui si utilizzino materiali inediti (creati appositamente per il dato sito), quanto nell'ipotesi in cui ad essere originale sia la presentazione e/o la strutturazione di materiali preesistenti.

10. *Linking, deep linking, framing.*

La navigazione su Internet si svolge attraverso la fruizione di contenuti incorporati in pagine web alle quali si accede indicando un indirizzo virtuale, il *domain name*, o molto spesso tramite un *hyperlink*, cioè una connessione che da una determinata pagina consente di accedere e visualizzarne direttamente un'altra.

Di pari passo con lo sviluppo della rete è cresciuto l'interesse del titolare dei diritti sul singolo sito a evitare che, eventualmente anche attraverso determinate pratiche di *linking*, possa derivargli un qualunque danno, sotto forma di un utilizzo non autorizzato dei propri contenuti o di modalità di fruizione degli stessi che possano comunque procurargli un pregiudizio.

Il fenomeno è emerso, in particolare, in relazione a due diversi casi: l'utilizzo del nome di dominio altrui (oggi ricondotto espressamente alla categoria dei segni distintivi dell'impresa) all'interno del proprio sito come collegamento ipertestuale e il *link* diretto ad un altro sito per consentirne, in varie forme, la visualizzazione del contenuto.

Le pagine di un sito Internet, anche se caratterizzate dalla ipertestualità, vengono comunque create per essere visualizzate se non anche secondo un preciso ordine, seguendo una data gerarchia. Questa prevede normalmente una pagina principale (la c.d. *home page*) alla quale si accede ogniqualvolta si digita il *domain name* di quel determinato sito e dalla quale è poi possibile indirizzarsi verso la sezione o parte del sito che più interessa.

Proprio perché si tratta della pagina principale e di presentazione del sito (e quindi generalmente della pagina più visitata), è nella *home page* che normalmente si concentrano gli eventuali messaggi pubblicitari, le note legali sull'utilizzo del sito e dei suoi materiali, il contatore che registra il numero di accessi, nonché le eventuali misure tecniche per regolamentare l'accesso al sito.

Ebbene, sono invece assai diffuse pratiche di *linking* che tale pagina evitano sistematicamente. Questi ultimi *links* costituiscono, quindi, una peculiare modalità di accesso ai contenuti, in quanto si indirizzano a sottopagine del sito, per presentare all'utente direttamente un'informazione o un contenuto specifico: tali modalità di collegamento sono i c.d. *deep-links*.

Questi link possono rilevare in materia di tutela dei diritti d'autore: se infatti **il c.d. *surface link* (cioè il collegamento alla *home page* di un altro sito web) è ritenuto in via generale consentito**, per il *deep-linking* il discorso appare più complesso. Andrebbero cioè innanzitutto verificate caso per caso le modalità con le quali viene effettivamente realizzato, l'eventuale presenza di misure di controllo degli accessi, le caratteristiche dei materiali ai quali si accede direttamente e le modalità con le quali sono presentati, nonché naturalmente le qualità individuali dei soggetti coinvolti e le finalità dell'attività da loro svolta attraverso il web.

In altre parole, il *deep-linking* non potrebbe essere ritenuto pratica di per se illecita, ma lo diverrebbe eventualmente in relazione alle caratteristiche del caso concreto. In merito è dunque consigliabile prendere di volta in volta visione dei cc.dd. *link agreements*, cioè di quelle indicazioni spesso pubblicate nei vari siti che esplicitano le politiche di *linking* autorizzate dal titolare dei diritti.

Il *framing*, viceversa, consiste in una particolare modalità con la quale viene richiamato e quindi presentato il contenuto di un altro sito: più in dettaglio, consiste nel creare una cornice grafica, normalmente la stessa del sito richiamante, all'interno della quale viene poi visualizzato il contenuto di un altro sito. Il risultato che si ottiene mediante questa operazione è normalmente di ingenerare nell'utente l'impressione che tali contenuti siano in realtà del sito richiamante. Infatti, la "cornice" grafica nasconde gli elementi tipici del sito richiamato, venendo così occultata all'utente la paternità dei contenuti.

L'appropriazione di contenuti altrui e la conseguente violazione (quanto meno) del diritto di paternità risulta in questi ultimi casi palese.

11. Sanzioni civili e penali.

A garanzia dei diritti riconosciuti dal diritto d'autore sono previste una serie di disposizioni in materia di difese e sanzioni civili (risarcimento del danno, azioni inibitorie ed interdittive, ecc.), nonché una serie di fattispecie di reato che stabiliscono pene fino a 4 anni di reclusione e multe sino a oltre 25.000 euro.

12. Realizzazione e/o distribuzione di materiali didattici.

Nel predisporre i propri materiali didattici a supporto delle lezioni **un docente può creare personalmente detti materiali senza ricorrere ed utilizzare nessuna opera preesistente**, se non eventualmente dati, formule ed altri elementi non tutelati dal diritto d'autore.

In questo caso naturalmente **potrà disporre in piena libertà di detti materiali**.

Nessuna autorizzazione dovrà essere richiesta anche nel caso in cui il docente utilizzi opere di pubblico dominio. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui il docente realizzi i materiali partendo da o utilizzando opere preesistenti, ma che questi utilizzi rientrino in uno dei casi di c.d. libera utilizzazione in precedenza sommariamente ricordati (v. par. 6).

In merito si ricorda come i casi di libera utilizzazione per i materiali protetti da **misure tecnologiche di protezione e/o messi a disposizione in rete siano estremamente limitati per i motivi già ricordati** (v. par. 6).

In tutte le altre ipotesi, laddove il docente utilizzi opere preesistenti (in qualunque forma esse siano, elettroniche o non), le elabori, le incorpori in tutto o in parte, si avvalga del contributo di soggetti terzi per la realizzazione, ecc. sarà necessario che il docente verifichi e **si faccia autorizzare espressamente da tutti i relativi titolari dei diritti patrimoniali e connessi prima di procedere a qualunque forma di utilizzazione o distribuzione di detti materiali**.

Detta autorizzazione potrà essere specifica (ad esempio perché oggetto di trattativa individuale) oppure generale (laddove l'opera sia, ad esempio, messa a disposizione sul web accompagnata da indicazioni circa la sua libera utilizzabilità).

L'autorizzazione potrebbe essere necessaria anche nel caso l'autore delle opere da utilizzare per la creazione dei materiali didattici fosse lo stesso docente, laddove questi abbia ceduto (ad esempio, all'editore che ne ha curata la pubblicazione) i relativi diritti.

Per i materiali presenti nella rete Internet si consiglia di verificare sempre con attenzione le eventuali note legali che accompagnano l'opera o le indicazioni relative all'utilizzo del sito in cui l'opera è resa disponibile.

Si ricorda anche che l'eventuale autorizzazione o titolarità dei diritti su un'opera per la sua riproduzione e distribuzione in copie a stampa non autorizza alla riproduzione e messa a disposizione della medesima opera in formato digitale.

In via generale, le stesse prescrizioni andranno rispettate sia nel caso il docente abbia personalmente acquistato le copie di un'opera protetta, disponga legittimamente del formato elettronico in base ad abbonamenti o ad altri accordi, o le opere siano disponibili in rete, sia che il docente usufruisca di opere in possesso di terzi (compreso l'Ateneo). L'eventuale utilizzo legittimo per la realizzazione di materiali didattici potrà naturalmente discendere anche dalle specifiche condizioni contrattuali o autorizzazioni acquisite dal docente o dal terzo oppure concesse dal titolare dei diritti (si pensi alle licenze *Creative Commons* o ad altre forme di autorizzazione che accompagnano la messa a disposizione in rete di determinati contenuti).

Infine, si rammenta come in tutti i casi di utilizzo (anche libero) di opere dell'ingegno sarà comunque necessario il rispetto dei diritti morali e si dovrà provvedere alle relative indicazioni prescritte, riportando i nomi di tutti gli autori delle opere incorporate o anche solo citate, dell'eventuale relativo editore, traduttore e curatore.

13. L'utilizzo dei materiali in formato elettronico presenti nelle collezioni dell'Ateneo di Bologna

L'utilizzo a fini didattici di materiali in formato elettronico disponibili nelle collezioni dell'Ateneo (banche di dati, riviste elettroniche, libri in formato elettronico, ecc.), laddove non si rimandi semplicemente ad essi ma si intenda incorporarli in ulteriori materiali elaborati dal docente stesso, è soggetto a vincoli e limitazioni previsti nei relativi abbonamenti e licenze sottoscritte dall'Ateneo.

Tali accordi e le relative condizioni assumono in questi casi rilevanza determinante, in quanto si è detto come l'utilizzo di materiali protetti dal diritto d'autore, se tutelati da misure tecnologiche e resi disponibile in rete come appunto le opere in parola, siano oggetto di una disciplina peculiare che comprime fortemente le ipotesi di libera utilizzazione.

Per poter utilizzare legittimamente le opere presenti in queste collezioni al fine di realizzare materiali didattici il docente dovrà allora **verificare – per ciascuna banca di dati, rivista elettronica o quant'altro voglia impiegare a tale fine – le relative condizioni contrattuali stipulate dall'Ateneo.**

A titolo informativo, si segnala come alcuni dei principali editori con i quali l'Ateneo ha sottoscritto abbonamenti prevedano oggi nei loro contratti la possibilità di realizzare dei cc.dd. *Course packs*, cioè delle dispense composte da articoli, capitoli di libri ed altro materiale in formato elettronico da destinare ad attività didattica. Le diverse clausole differiscono però da contratto a contratto, prevedendo a volte la necessità che il *Course pack* sia impiegato in corsi dell'Ateneo che assegnano crediti formativi e che la dispensa venga cancellata una volta terminato il trimestre/semestre in cui è impiegata (Elsevier); in altre occasioni (OECD) sono disposte limitazioni circa le opere utilizzabili (ad esempio, singoli capitoli ma non l'intero libro) e l'ambito di impiego del materiale deve essere interno all'Ateneo; infine, possono ricorrere limitazioni circa i destinatari del materiale utilizzato (Springer-ex Kluwer), individuati nei soli componenti della singola "classe".

I soggetti a cui sarà consentito utilizzare i materiali realizzati (e dunque il livello di accessibilità che sarà consentito in relazione allo specifico materiale didattico) possono allora incidere sulla stessa legittimità dell'utilizzo di tali risorse. Se i materiali, ad esempio, saranno destinati unicamente agli studenti di un corso potrà risultarne legittima l'utilizzazione, mentre lo stesso non potrà dirsi nel caso in cui gli stessi materiali siano destinati ad un pubblico indistinto (perché, ad esempio, accessibili da chiunque via web).

Naturalmente sarà in ogni caso possibile riferirsi ad una data opera disponibile in una risorsa elettronica dell'Ateneo e fornirne il relativo indirizzo web: solo i soggetti autorizzati ad accedervi (tra cui naturalmente gli studenti dell'Ateneo) secondo le disposizioni del relativo accordo sottoscritto dall'Ateneo potranno così accedervi, consultando essi stessi direttamente l'opera così come resa disponibile dal relativo editore.

In merito alla possibilità di utilizzo dei materiali in formato elettronico presenti nelle collezioni dell'Ateneo per la realizzazione di materiali didattici, e dunque **per conoscere le condizioni previste dal relativo abbonamento di interesse, il docente può rivolgersi al seguente indirizzo e-mail risorse_elettroniche@sba.unibo.it**